

- che le campagne di informazione non banalizzino il fenomeno e la sua portata reale, suscitando indifferenza o indulgenza nell'opinione pubblica, ma, al contrario, che sia evidenziato sistematicamente che il turismo sessuale ai danni dell'infanzia è un reato severamente punito dalla legge italiana;
- che siano sostenute e potenziate le attività di formazione degli operatori turistici in modo che possano contribuire consapevolmente alla prevenzione del fenomeno;
- che siano introdotte aree disciplinari attinenti questi temi nei corsi di formazione professionale e nei corsi di laurea relativi al settore turistico;
- che sia incentivata l'attivazione nelle scuole di corsi di educazione all'interculturalità, alle differenze di genere e alla promozione di una sessualità basata sul rispetto dell'altro/a.

E', inoltre, importante sottolineare che, poiché la povertà è tra le cause principali dello sfruttamento sessuale dei minori nel turismo, la lotta a questa pratica può essere efficace solo se si affianca all'aiuto allo sviluppo dei Paesi che sono meta del turismo sessuale. Per quanto riguarda l'Italia, in tema di cooperazione internazionale è vivo l'apprezzamento per le iniziative contro lo sfruttamento sessuale dei minori che sono state promosse nei diversi paesi di destinazione dei turisti del sesso. Nondimeno appare necessario che:

- i programmi di sostegno siano subordinati all'assunzione, da parte dei Paesi fruitori, di impegni precisi nella lotta contro il turismo sessuale attraverso politiche di promozione e difesa dei diritti dell'infanzia, misure per la protezione e il reinserimento sociale delle vittime della prostituzione, leggi severe contro gli autori di tale reato e l'assunzione di chiare responsabilità al fine di perseguire efficacemente gli sfruttatori;
- nell'ambito delle relazioni con tali paesi sia elaborata e sviluppata una strategia globale per migliorare complessivamente l'ambiente sociale di vita dei bambini poiché, come suggerito, tra l'altro, dallo stesso Parlamento europeo, molte delle vittime della prostituzione sono bambini di strada.

Sulla pedo-pornografia

Anche sul versante degli interventi di repressione dello sfruttamento dei minori usati per produrre materiali pedo-pornografici siamo dinanzi ad un fenomeno che dovrebbe impegnare

il Parlamento e il Governo nell'avvio di percorsi di intesa e di azione sia di portata internazionale ed europea che nazionale. In particolare si evidenzia come necessario:

- assumere misure di tipo normativo e regolamentare coordinate a livello sopranazionale data la natura stessa del fenomeno e nel rispetto degli accordi internazionali di lotta al crimine informatico;
- rafforzare il raccordo con le forze d'indagine a livello internazionale;
- stipulare accordi bilaterali di cooperazione con i paesi i cui bambini sono più frequentemente vittima delle organizzazioni criminali connesse a questo tipo di reati e contribuire alle operazioni di *screening* e controllo condotte a livello mondiale sui *data base* delle immagini pedo-pornografiche raccolte in rete;
- definire regole *de minimis* a tutela del navigatore italiano che impegnino in prima persona gli operatori del settore, ipotizzando anche forme premiali a vantaggio degli operatori e delle aziende che adottano criteri *child-friendly* e *children's respectful* nella loro attività in rete;
- proseguire nella funzione di coordinamento e di impulso assunta da ministeri e altri organismi centrali interessati nei confronti dei rappresentanti delle maggiori aziende e associazioni imprenditoriali di settore perché si prendano carico in prima persona della responsabilità di politiche settoriali finalizzate a combattere la pedo-pornografia.

Si tratta anche in questo caso di agire su comportamenti che hanno motivazioni e impulsi soggettivi, culturali e sociali; è quindi necessario che accanto ad un'aperta condanna sociale di questo fenomeno, si prosegua anche sulla strada della formazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, degli operatori in genere, della scuola, delle famiglie e dei bambini e ragazzi.

La formazione degli operatori del settore si reputa fondamentale affinché il rispetto della norma e delle regole si fondi su un'assunzione di responsabilità e una crescita di consapevolezza sulla gravità dei fenomeni di violenza all'infanzia che circolano via Internet.

E' altrettanto importante tenere presente la connessione che può esistere tra abuso sessuale e sfruttamento dei minori ai fini della produzione di materiale pedo-pornografico; è quindi necessario inserire nella formazione degli operatori che si occupano di abuso sessuale anche tematiche relative alle forme di sfruttamento sessuale dei minori affinché siano in grado di rilevare situazioni in cui più forme di abuso possono essere compresenti nella storia di un bambino. E' questo un aspetto da tenere presente in considerazione della peculiarità di questo

reato che “fermando” l’atto di violenza o il corpo di un bambino in un’immagine potenzialmente riproducibile senza limiti, lo espone a rischi di stigmatizzazione che possono amplificarsi e perdurare nel tempo.

Infine si sottolinea l’importanza di considerare gli aspetti soggettivi, antropologici e sociologici del fenomeno che interrogano direttamente i comportamenti e le scelte individuali, da questo punto di vista sembrerebbe quindi opportuno:

- promuovere progetti di “alfabetizzazione emotiva e relazionale” al rispetto dell’altro, alla sessualità e ad una maggiore capacità di comunicazione e ascolto affettivi per adulti e bambini;
- organizzare campagne di responsabilizzazione rivolte direttamente a coloro che fruiscono di questo tipo di materiali;
- monitorare la qualità dell’informazione anche “cartacea” accessibile a bambini e adolescenti;
- rilanciare un patto con i media che includa codici di condotta, progetti di formazione per chi lavora nel settore e interventi di comunicazione sociale.

Quadro legislativo e coordinamento interistituzionale

Sulla base delle indicazioni raccolte per la stesura della presente Relazione e dall’analisi dei numerosi disegni di legge presentati nel corso della scorsa e della presente legislatura si segnala l’esigenza di procedere ad una più puntuale precisazione delle norme con particolare riferimento al reato di tratta, alla figura del cliente, alla rideterminazione della struttura delle pene detentive e pecuniarie per le fattispecie di reato già esistenti e per le nuove proposte. Emerge, inoltre, l’opportunità di un’applicazione più rigida delle norme procedurali penali, ad esempio l’esclusione dei reati in questione dall’applicazione della normativa sui procedimenti speciali relativamente all’istituto del “patteggiamento della pena”.

Inoltre, come segnalato anche nella parte introduttiva della Relazione, un ulteriore aspetto che si auspica trovi soluzione riguarda l’assenza nella legge n. 269/98 di una disposizione che stabilisca che il colpevole non possa addurre a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa come previsto, invece, nella legge n. 66/96.

Ancora rispetto alla legge n. 269/98, si auspica anche una maggiore chiarezza nella gestione e disposizione finanziaria del fondo previsto *ex art.* 17 comma 2, e una più articolata

definizione dei riferimenti delle terapie per gli autori di queste forme di pedofilia. Altri rilievi formulati sul piano legislativo riguardano l'urgenza di rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori attraverso una maggiore qualificazione delle competenze, del ruolo e delle funzioni delle forze di polizia.

Riguardo al fenomeno della pedo-pornografia e della navigazione sicura in Internet emerge la necessità di adottare norme di maggiore tutela dei minori.

Sul versante legislativo si collocano anche quelle riflessioni che tornano sul tema del coordinamento tra uffici giudiziari e servizi giudicando utile:

- un intervento di indirizzo verso il coordinamento degli interventi, anche in vista della prossima riforma prospettata dal Ministro della giustizia poiché la necessità di un approccio multidisciplinare e interistituzionale alle situazioni di abuso e sfruttamento sessuale dei minori richiede la definizione di un intervento di rete tra servizi sociali e uffici giudiziari;
- una chiarificazione del comportamento cui si devono attenere gli uffici giudiziari a seguito dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione, che in talune interpretazioni sembra non conciliarsi con le esigenze di coordinamento tra magistratura minorile e ordinaria che le stesse leggi nn. 66/96 e 269/98 indicano come necessario e che è stato indicato come percorso preferenziale anche in recenti atti di indirizzo da parte dell'amministrazione centrale;
- un coordinamento nazionale nelle materie che riguardano l'abuso perché nazionale è la normativa giudiziaria, civile e penale entro la quale esse agiscono e perché spesso le vittime di abuso e sfruttamento sessuale hanno una mobilità interregionale, dovendo cambiare, in molti casi, luogo di residenza e famiglia: è necessario, pertanto, garantire servizi omogenei e livelli di assistenza di qualità per tutti. A livello centrale occorre altresì riflettere sulle delicate conseguenze che scaturirebbero dall'entrata in vigore delle norme sul cosiddetto "giusto processo", già disegnato dalla legge 149/01, in materia di adozione.

Le politiche sociali e il ruolo delle amministrazioni decentrate nello sviluppo degli interventi di prevenzione e contrasto

Le risorse messe a disposizione dalla legge n. 285/97 e dall'art. 18 del T.U. per i programmi di protezione sociale hanno consentito di sperimentare e di rafforzare un approccio di tipo pro-attivo nella realizzazione dei progetti in questo campo, tradizionalmente basati su una logica di tipo assistenziale e contenitivo, valorizzando anche taluni interventi di prevenzione precoce, specialmente nel contesto dell'abuso sessuale, e di promozione delle risorse individuali e relazionali dei minori vittime nel circuito della prostituzione.

Alcuni dei progetti realizzati sembrano riuscire ad esprimere un pensiero ecologico e creativo nel promuovere al contempo il benessere delle famiglie, dei cittadini più piccoli e il sostegno e la protezione per le situazioni di disagio e di rischio conclamato. In tali progetti, l'ampia articolazione degli interventi non appare come una banale giustapposizione di azioni, bensì come "il tessere le maglie" di un sistema di servizi che si pone a fianco dei bambini, dei ragazzi, delle loro famiglie e degli operatori stessi in tutti i contesti di vita quotidiana. Le azioni promosse hanno contribuito a far emergere il fenomeno dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale al di fuori di una dimensione di emergenza, confermandone la molteplicità di forme (un dato che sfida la capacità diagnostica e creativa degli operatori) e la sua presenza trasversale in tutti i gruppi sociali.

Se questo (e molto altro ancora) è quanto è stato colto dal lavoro di rassegna qui compiuto, è importante che il valore aggiunto prodotto in termini di benessere, sapere, competenze e capacità non vada disperso. A tal fine è essenziale un'opera di indirizzo e sostegno, anche economico, da parte del Parlamento, del Governo e degli enti locali.

I centri pubblici e privati presenti sul territorio nazionale hanno ormai raggiunto livelli anche molto elevati di professionalità e si stanno diffondendo modelli organizzativi basati sull'attivazione di *équipe* multidisciplinari specializzate, si rilevano, tuttavia, preoccupazioni per quanto riguarda l'applicazione a livello regionale degli indirizzi della legge 328/00.

Ad esempio riguardo alla problematica delle riforme nel settore sociale, molti ritengono utile una sempre più stretta cooperazione fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della giustizia, attraverso la costituzione di un raccordo permanente, che dovrebbe essere finalizzato alla predisposizione di linee-guida in grado di regolare modelli di riferimento omogeneo per i centri e servizi di prevenzione e protezione italiani allo scopo di definire:

- gli standard di qualità rispetto a strutture, risorse professionali, funzionamento;
- i protocolli generali di prevenzione e protezione nelle diverse tipologie di abuso;
- i profili formativi e professionali per le figure specialistiche che operano nei centri specializzati;
- le modalità di rapporto e collaborazione fra sistemi amministrativi (sociale e sanitario) e sistema giudiziario, secondo schemi nazionali di riferimento.

In questa prospettiva, anche le Regioni hanno una funzione strategica fondamentale per il sistema dei centri e servizi di prevenzione e protezione, in particolare per:

- definire i requisiti ulteriori, specifici per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei centri e servizi ambulatoriali di prevenzione e protezione dall'abuso sui minori che erogano prestazioni sanitarie, così come ridefinite dall'atto di indirizzo sull'integrazione socio-sanitaria e ricomprese fra i livelli essenziali;
- riconoscere la funzione specialistica del centro/servizio sociale di supporto familiare ed educativo, anche domiciliare, di presa in carico dei bambini vittime di abusi e delle famiglie, dettando dispositivi in grado di incidere in modo omogeneo, per questa materia, nei piani di zona dei servizi sociali;
- produrre protocolli locali di intervento attraverso i quali regolare l'integrazione fra centri ambulatoriali di prevenzione e protezione dall'abuso e servizi di supporto sociale ed educativo ai bambini vittima e alle famiglie;
- garantire servizi specialistici di qualità attraverso la definizione di profili formativi elevati per gli operatori inseriti nei centri.

Il successo di queste riforme, oltre all'avvenuto riconoscimento della specificità delle prestazioni di cui hanno bisogno i bambini abusati e i loro genitori, dipenderà sia dalla stabilità e chiarezza che le Regioni daranno alle direttive nazionali verticali, sia dalla centralità che assumeranno, negli strumenti attuativi, i requisiti inter-strutturali e inter-organizzativi, quali una porta unica di accesso ai servizi in favore delle vittime di abuso e il progetto condiviso di diagnosi e presa in carico che dovrà accompagnare la persona nel suo percorso di cura e di reinserimento sociale.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza del coinvolgimento del privato sociale nel programma decentrato, nella formulazione stessa delle politiche di settore e nella scelta degli strumenti di attuazione.

Le politiche sociali per i minori non dovrebbero essere segmentate ma ricondotte in una programmazione volta al rilancio di una politica per l'infanzia, in una visione complessiva e generale che si rivolga al bambino come portatore di diritti, soggetto di un'ampia sfera di protezione a garanzia del suo diritto ad un'armonica crescita psicofisica nella comunità locale.

Per dare ulteriore sviluppo ad una cultura rispettosa dei diritti dei minori a garanzia della loro tutela, sicurezza, libertà e sviluppo, occorre, quindi, promuovere la centralità delle famiglie e delle scuole di ogni ordine e grado quali attori essenziali nella promozione di tali diritti e nella prevenzione del fenomeno della violenza e dell'abuso.

Il percorso di protezione e tutela

Le considerazioni conclusive che si possono trarre dall'analisi del lavoro sul campo in questi settori sono in parte simili a quelle indicate nella precedente Relazione ove furono analizzate le tematiche dell'organizzazione inerente il sistema dei servizi pubblici e privati e del coordinamento interistituzionale. Tali temi sono riemersi anche nella parte della Relazione che dà atto dei punti di forza e dei punti di debolezza che oggi gli operatori colgono riflettendo sulla loro esperienza. Appare quindi sufficiente mettere a fuoco solo alcune riflessioni di sintesi sui problemi più ricorrenti che rappresentano delle priorità.

Innanzitutto appare necessario promuovere lo sviluppo e il potenziamento delle attività di monitoraggio. Ai fini di una più efficace azione di tutela è, infatti, indispensabile investire risorse umane ed economiche nella raccolta ed elaborazione sistematica dei dati allo scopo di dare continuità all'opera di monitoraggio del fenomeno, utile a differenti livelli: preventivo, sociale, d'indagine, eccetera.

Le iniziative di documentazione e verifica dei dati e del lavoro svolto dai servizi e dalle istituzioni dovrebbero essere incoraggiate attraverso un forte impulso verso la creazione e l'effettiva attivazione degli osservatori regionali e locali sui temi della violenza e dello sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti.

Uno degli anelli più deboli della catena dell'intervento è, poi, quello del trattamento finale. Si ritiene essenziale riuscire a modificare questo dato che porta, in taluni casi, a lasciare senza assistenza un bambino, non riconoscendo così il suo fondamentale diritto alla salute, diritto che implica una cura del soggetto e delle sue relazioni affettive.

I vuoti esistenti nella prassi in questa parte dell'intervento rischiano di tradursi in una forma di violazione dei diritti dell'infanzia, sanciti con la legge 27 maggio 1991 n. 176 *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*.

Emerge, inoltre, l'importanza di sostenere le attività di cura come forma di prevenzione. Si osserva da più parti che sostenere la funzionalità del criterio dell'integrazione nell'organizzazione dei servizi che si occupano di violenza all'infanzia, in tutte le sue forme compresa la prostituzione, significa rafforzare le specificità sociali, educative e cliniche dell'intervento all'interno di un progetto condiviso dai vari servizi nel perseguimento di un comune obiettivo di salute e benessere sociali. La necessità di offrire opportunità di cura dal trauma della violenza si collega all'obiettivo di ridurre i costi sociali della violenza e di contrastare, attraverso un'azione di prevenzione terziaria, il rischio di una trasmissione intergenerazionale di modelli relazionali violenti e abusivi.

Rimane necessario anche il potenziamento e, per alcune aree del territorio, la creazione di una rete strutturata di servizi di base. Sussiste una carenza di personale, in particolare di assistenti sociali, e un elevato *turnover* che impediscono il consolidarsi di nuclei operativi. Il processo valutativo di un fenomeno complesso come l'abuso sessuale richiede un lavoro multidisciplinare il più possibile coordinato, un'opzione, questa, di difficile attuazione in molte parti del paese per mancanza di professionisti formati o *équipe* multidisciplinari cui fare riferimento.

Ciò si connette anche al problema che alle iniziative di formazione, in genere, non corrispondono piani di potenziamento delle strutture pubbliche o in convenzione per la presa in carico delle situazioni. Si crea allora una strozzatura nel percorso perché si formano operatori per la rilevazione ma si lascia sguarnito di risorse e strumenti il settore che poi dovrebbe attivarsi per raccogliere le segnalazioni e intervenire.

Un'altra pratica di cui si chiede il sostegno e la diffusione è quella della stipula di protocolli, anche bilaterali, di collaborazione tra servizi sociosanitari di base o centri specializzati e altri soggetti istituzionali (ad esempio la scuola), considerati quali buone pratiche per facilitare i rapporti tra le istituzioni e favorire la rilevazione e la segnalazione precoci del disagio di un bambino.

Infine, rimane un'esigenza fortemente sentita l'individuazione di un soggetto avente le funzioni di garante del percorso di protezione, di rappresentanza dell'interesse del minore, nonché di controllo del percorso e del grado di interazione e accordo tra le istituzioni.

ALLEGATI

1. Gli atti delle istituzioni europee

1.1 Documenti dell'Unione europea

1.1.1 Parlamento dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo, del 30 marzo 2000, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.

Su questa parte si veda il capitolo della presente relazione: *Gli atti internazionali e regionali in materia di abuso e sfruttamento sessuale di bambini approvati dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa negli anni 2000 e 2001.*

Risoluzione del Parlamento europeo, del 19 maggio 2000, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta di donne.

Su questa parte si veda il capitolo della presente relazione: *Gli atti internazionali e regionali in materia di abuso e sfruttamento sessuale di bambini approvati dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa negli anni 2000 e 2001.*

Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 ottobre 2000, sulla comunicazione della Commissione “Studio sul controllo parentale delle emissioni televisive”

Nonostante diverse iniziative legislative si siano poste come obiettivo la tutela dei minori e della dignità umana nei confronti delle trasmissioni audiovisive, il Parlamento europeo constata con disappunto la crescente ondata di violenza nei programmi televisivi alla quale sono sottoposti quotidianamente i minori. Fortemente preoccupato dagli effetti nocivi che la violenza esercita sui minori, il Parlamento ritiene necessario che sia stabilito quanto prima un codice di autoregolamentazione in questa materia. Il Parlamento plaude al lavoro della Commissione sullo studio parentale delle emissioni televisive e la sollecita a evidenziare la responsabilità dei programmatori e degli offerenti delle imprese multimediali e a prevedere misure adeguate per la repressione delle violazioni. Il Parlamento sostiene, inoltre, la necessità di garantire a tutte le famiglie la possibilità di acquisire a prezzo accessibile degli

apparecchi di filtraggio dei programmi televisivi. Infine, il Parlamento invita la Commissione a elaborare un ulteriore studio che indichi le modalità con cui poter sviluppare presso le persone di ogni età la capacità di gestire consapevolmente la gamma crescente dell'offerta nell'era digitale.

Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 luglio 2001, sulla posizione dell'Unione europea alla Sessione speciale sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni unite¹

In occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sull'infanzia, il Parlamento europeo invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a collaborare in particolare al fine di rafforzare la Convenzione sui diritti del fanciullo, sostenere la ratifica e l'attuazione dei nuovi strumenti internazionali volti a tutelare i diritti dell'infanzia e assicurare l'uso di meccanismi efficaci volti a controllare gli obblighi e gli impegni che i governi si assumeranno durante la Sessione speciale. Il Parlamento insiste affinché l'esito della Sessione speciale rifletta nei propri obiettivi l'importanza del diritto fondamentale dei bambini a essere tutelati dalla violenza, dallo sfruttamento e dai maltrattamenti. Il Consiglio dovrebbe designare un inviato speciale dell'Unione europea incaricato di coordinare le attività dell'Unione in materia di diritti dell'infanzia mentre gli Stati membri dovrebbero istituire un organo indipendente per monitorare l'attuazione del documento finale. Il Parlamento invita gli Stati membri a includere una base giuridica nel trattato del Unione europea volta a promuovere i diritti dell'infanzia e ad assicurare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e invita la Commissione a garantire che le politiche e i programmi dell'Unione prendano in considerazione la tutela dei diritti dei bambini.

¹ Consultabile sul sito web: www.europarl.eu.int/home/default_it.htm

1.1.2 Consiglio dell'Unione europea

Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet².

Su questa parte si veda il capitolo della presente relazione: *Gli atti internazionali e regionali in materia di abuso e sfruttamento sessuale di bambini approvati dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa negli anni 2000 e 2001.*

Risoluzione del Consiglio, del 9 ottobre 2001, sull'apporto della società civile alla ricerca di bambini scomparsi o sessualmente abusati 2001/C 283/01³

Considerando l'importante ruolo che la società civile può svolgere nella ricerca di bambini scomparsi o sessualmente sfruttati, il Consiglio invita gli Stati membri a favorire la cooperazione tra le autorità competenti e la società civile in questa materia. In particolare si propone di: esaminare la possibilità di creare una linea telefonica di emergenza destinata alla raccolta di informazioni; rendere possibile il sostegno degli organismi della società civile; prevedere norme adeguate per la reciproca trasmissione di informazioni tra le autorità competenti e gli organismi della società civile.

Gli Stati membri sono, inoltre, invitati a censire la totalità dei dati relativi ai bambini scomparsi o sessualmente sfruttati.

Infine il Consiglio invita la Commissione a predisporre uno studio in materia a riferirne entro un anno dall'adozione della presente risoluzione; sulla base di questo studio il Consiglio definirà, poi, le misure da intraprendere sul piano dell'Unione europea.

Conclusioni del Consiglio del 23 luglio 2001 in merito al rapporto di valutazione della Commissione relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio riguardante la protezione dei minori e della dignità umana 2001/C 213/03

Il Consiglio accoglie con favore l'elaborazione del rapporto di valutazione della Commissione sulla raccomandazione del Consiglio riguardante la protezione dei minori e della dignità umana.

² Pubblicata in GUCE L 138 del 9 giugno 2000

³ Pubblicata in GUCE C 283 del 9 ottobre 2001

Il Consiglio invita gli Stati membri a proseguire i lavori svolti dedicando una particolare attenzione alla partecipazione degli utenti e alla divulgazione dei risultati dell'applicazione della raccomandazione alle parti interessate al fine di potenziare lo scambio di esperienze e lo sviluppo di nuove competenze in materia. Il Consiglio invita, inoltre, la Commissione a proseguire la propria azione in modo particolare facilitando lo scambio a livello comunitario di esperienze e buone pratiche e continuando il dialogo con le parti interessate soprattutto con l'industria riguardo alle possibilità di realizzare sistemi tecnici per il controllo parentale nel contesto digitale. Infine la Commissione è invitata a riferire a tempo debito, possibilmente entro il 31 dicembre 2002, in merito agli effetti della raccomandazione e alle iniziative intraprese dagli Stati al riguardo.

1.1.3 Commissione dell'Unione europea

Proposta di decisione quadro del Consiglio, del 22 gennaio 2001, sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, COM (2000) 854 definitivo⁴

La Commissione europea propone l'adozione di una decisione quadro, volta a dirimere le divergenze esistenti nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri e a contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. In particolare, la Commissione propone di affrontare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile attraverso un approccio globale che preveda regole comuni riguardanti gli elementi costitutivi della legislazione penale di tutti gli Stati membri e la cooperazione giudiziaria più ampia possibile. A questo proposito, la Commissione stabilisce le condotte che costituiscono reato di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile in ciascun Stato membro e prevede che l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità e il tentativo di commettere queste azioni criminali siano puniti come reati. La Commissione, inoltre, stabilisce le pene e le circostanze aggravanti dei reati, la responsabilità delle persone giuridiche e le sanzioni a esse applicabili nonché le regole della giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale. La proposta include altresì disposizioni relative a questioni giudiziarie orizzontali, quali la cooperazione tra gli Stati membri nei procedimenti penali relativi ai reati previsti dalla presente decisione quadro. La

⁴ Pubblicata in GUCE C 62 E del 27 febbraio 2001